

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 321 del 10 marzo 2016

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

TARZIA

**Integrazione alle disposizioni di legge in materia di
diritto agli studi universitari**



PROPOSTA DI LEGGE
Dichiaro formalmente ricevibile
Assegnata all' V Commission I

Roma 16/3/2016

D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale
(Avv. Costantino Vespasiano)

Proposta di legge

Integrazione alle disposizioni di legge in materia di diritto agli studi universitari

RELAZIONE

La presente proposta di legge, estremamente semplice e breve nella sua redazione formale, intende in realtà colmare una grave ingiustizia che da alcuni anni subisce l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", circostanza determinata da un lato dalla redazione di un testo di legge che non prevedeva al suo interno meccanismi di adeguamento automatico in caso di cambiamenti ed evoluzioni nel sistema universitario regionale, dall'altro dall'inerzia dell'Amministrazione Regionale che, pur potendo procedere in via autonoma alla correzione di tali risultati, non ha finora ritenuto necessario provvedere.

La legge attualmente in vigore, legge regionale n. 7 del 18 giugno 2008 "Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari", prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Laziodisu sia composto da un numero fisso di membri e tra questi i cinque presidenti delle Adisu territoriali, corrispondenti a quelle che alla data di approvazione della legge erano le università statali della Regione Lazio, ovvero La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Tusca e Cassino.

Tale previsione era a sua volta legata all'asserzione che le Adisu, così come disciplinato all'art. 16 del testo di legge, "sono articolazioni territoriali di Laziodisu, aventi, rispettivamente, a riferimento le singole università statali della Regione, dotate di autonomia amministrativa e organizzativa, in relazione alle proprie strutture, nonché di autonomia gestionale, in relazione alle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispongono."

Il fatto è che alla data di approvazione della legge regionale, quella che è oggi l'Università "Foro Italico" era all'epoca un semplice "istituto universitario", denominato più precisamente Istituto Universitario di Scienze Motorie (da cui l'acronimo IUSM), istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 178 dell'8 maggio 1998.

In quanto "istituto universitario" era contemplato dalla normativa regionale, più specificatamente all'art. 8 (*Ripartizione delle competenze tra Laziodisu e le Adisu e modalità per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni*), art. 3, laddove si affermava che "Laziodisu e le Adisu, ..., possono stipulare apposite convenzioni, rispettivamente, con: a) le università non statali legalmente riconosciute, gli istituti universitari, le istituzioni di alta cultura, che intendono attuare direttamente gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);




Lo IUSM era quindi tra questi soggetti che potevano stipulare convenzioni con Laziodisu e le Adisu territoriali, ma non godere di una propria Adisu, in quanto tale prerogativa era espressamente riservata dal testo di legge alle università statali e non già agli istituti universitari. All'articolo 16 della legge era infatti espressamente statuito che "Le Adisu sono articolazioni territoriali di Laziodisu, aventi, rispettivamente, a riferimento le singole università statali della Regione, dotate di autonomia amministrativa e organizzativa, in relazione alle proprie strutture, nonché di autonomia gestionale, in relazione alle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispongono."

Nel 2010 tuttavia IUSM trasforma il proprio stato giuridico da istituto universitario a università statale a tutti gli effetti: con Decreto Rettorale di modificazione dello Statuto d'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011, lo IUSM ha assunto la denominazione di Università degli Studi di Roma "Foro Italico". All'articolo 1, comma 1, dello Statuto è statuito inequivocabilmente "L'Università degli studi di Roma "Foro Italico", di seguito denominata ateneo, è una università statale, sede primaia di formazione e ricerca scientifica".

A decorrere dalla data di detta trasformazione quindi, in forza dei principi contenuti nella legge regionale e ai sensi del sopra citato articolo 16, l'Università "Foro Italico" avrebbe dovuto godere di propria Adisu territoriale, ma questo non è mai avvenuto.

Pur sapendo che al momento l'ente Laziodisu è commissariato, si ritiene opportuno procedere con la suddetta modifica di legge perché, qualunque sarà lo sviluppo futuro dell'Ente e qualunque sarà la governance che ad esso si vorrà dare, non si può prescindere da un immediato ripristino della legalità nell'offerta delle prestazioni erogate in materia di diritto allo studio agli studenti della nostra regione e da una gestione delle risorse amministrative e logistiche che veda il quarto ateneo di Roma godere quindi delle stesse prerogative che spettano agli altri atenei del Lazio. Si consideri che ormai, in relazione ai finanziamenti in parte ridotti ma in larga misura stanziati e poi non erogati da Laziodisu, le risorse umane dell'Ateneo in precedenza dedicate ai servizi DSU, hanno dovuto essere parzialmente riallocate; a ciò si aggiunga che per integrare quanto fatto da Laziodisu Roma 1, l'Ateneo ha contribuito, finché nelle possibilità, con anticipazioni economiche proprie dovendo sopportare l'estromissione dai sistemi informatici di Laziodisu e dovendo imporre ai propri studenti l'utilizzo dello sportello a via De Lollis.



Articolo 1

(Modifiche ad articolo di legge)

1. Alla legge regionale n. 7 del 18 giugno 2008 "Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari" sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'alinea del comma 2, art.14, le parole "e da altri dieci membri" sono sostituite da "e da altri membri il cui numero è variabile in quanto determinato da quello delle Adisu istituite sul territorio regionale";

b) Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 14 le parole "cinque presidenti" sono sostituite da "ciascun presidente";

c) Al comma 1 dell'art. 16, dopo le parole "in relazione alle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispongono" sono aggiunte "Il numero di Adisu è variabile in quanto determinato dal numero di università statali della Regione riconosciute a livello nazionale"



Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish.